

FAQ CIRCOLARE DG-ERIC N. 33 del 29.8.2022

“INDICAZIONI SU TIROCINI CURRICULARI”

GLOSSARIO	
curriculare	il discrimine per definire “curriculare” un tirocinio è l’iscrizione del tirocinante ad un corso che preveda un periodo di formazione sul campo al fine del conseguimento di un titolo di studio avente valore legale (qualifica, diploma, laurea, diploma di master, diploma di specializzazione, dottorato) . I tirocini svolti all’interno di percorsi formativi che non prevedono al termine del percorso il rilascio di un titolo di studio avente valore legale non sono curricolari, ma extracurricolari, e ricadono sotto altra disciplina.
soggetto/struttura ospitante	istituto che ospita il tirocinante e presso le cui sedi si svolgono le attività di tirocinio previste
soggetto/ente promotore	ente che promuove l’iniziativa di tirocinio e che rilascia il titolo di studio avente valore legale
convenzione bilaterale	convenzione stipulata da un singolo Ufficio del MiC con l’ente promotore
convenzione quadro	convenzione stipulata dalla DG-ERIC con l’ente promotore: è valida per tutti gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura e per tutta l’offerta formativa dell’ente promotore (corsi di laurea, corsi di post-laurea, corsi di formazione, ...)
PFI	progetto formativo individuale, da elaborare d’intesa tra soggetto/struttura ospitante, ente promotore e tirocinante
modulo	allegato 1 alla Circolare DG-ERIC 33/2022

MATERIA DELLA CIRCOLARE	
1	<i>Il disposto della Circolare 33/2022 riguarda tutte le attività formative e tutte le relative convenzioni?</i>
	Il disposto della Circolare 33/2022 riguarda esclusivamente i tirocini <u>curricolari limitatamente ai casi in cui l’ufficio del Ministero è soggetto/struttura ospitante</u> . Per tutte le altre iniziative di educazione, formazione e ricerca - promosse e/o ospitate e/o svolte in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero - era già prevista l’autorizzazione da parte di questa DG (D.P.C.M. 169/2019, art. 15, comma 2, con particolare riferimento alle lettere “b”, “e” ed “f”).

LE CONVENZIONI	
1	<i>La Circolare 33/2022 rende inefficaci tutte le convenzioni in materia di tirocini curricolari stipulate dagli Uffici in precedenza e ancora vigenti?</i>

	NO , le previsioni della Circolare 33/2022 non sono retroattive. Le convenzioni ancora in essere <u>rimangono vigenti fino alla loro naturale scadenza o ad eventuale recesso</u> .
2	<i>Le convenzioni stipulate prima della pubblicazione della Circolare devono essere trasmesse alla DG-ERIC per autorizzazione?</i> NO , la Circolare non è retroattiva. Le convenzioni stipulate quando era ancora in vigore il disposto della Circolare n. 38/2015 erano autorizzate in via generale alla luce dell'ordinamento allora vigente.
3	<i>Alla scadenza di una convenzione è obbligatorio aderire ad una convenzione quadro MIC-DG-ERIC?</i> NO , l'Ufficio ospitante può procedere anche autonomamente alla stipula dell'accordo con il soggetto promotore, previa autorizzazione della DG-ERIC. L'adesione ad una convenzione quadro è un'opportunità, non un obbligo.
4	<i>Dove posso trovare l'elenco delle convenzioni quadro già vigenti?</i> L'elenco è disponibile sul sito istituzionale della DG-ERIC, nella pagina dedicata ad accordi e convenzioni (attività>convenzioni e accordi) con tipo: "convenzione quadro" e area tematica: " tirocini curriculari".
5	<i>È possibile richiedere la stipula di una convenzione quadro?</i> Sì, si può fare richiesta alla DG-ERIC che proporrà all'Ente di interesse la stipula di una convenzione quadro. La richiesta deve pervenire alla DG-ERIC con mail PEO a dg-eric.formazionepreruolo@cultura.gov.it . La DG-ERIC dà comunicazione dell'esito all'Ufficio che ha presentato istanza.
6	<i>Un ufficio ministeriale che vuole stipulare – in maniera autonoma – una convenzione bilaterale con un ente promotore che procedura deve seguire?</i> Una volta raggiunta l'intesa sul testo convenzionale con l'ente promotore, l'Ufficio ospitante deve richiedere alla DG-ERIC autorizzazione alla stipula ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera f) del D.P.C.M. 169/2019. L'autorizzazione è rilasciata sulla bozza definitiva del testo convenzionale, da allegare alla nota di richiesta trasmessa via PEO a dg-eric@cultura.gov.it .
7	<i>La convenzione quadro MIC-DG-ERIC legittima convenzioni bilaterali tra ufficio e ente promotore?</i> NO , se un Ufficio decide di aderire ad una convenzione quadro non deve stipulare alcuna convenzione bilaterale con l'ente promotore.
8	<i>Un ufficio ministeriale che vuole aderire ad una convenzione quadro che procedura deve seguire?</i> L'ufficio ministeriale deve richiedere all'Ufficio dedicato dell'ente promotore l'attivazione di un tirocinio a valere della convenzione quadro MIC-DGERIC.
9	<i>Le convenzioni per tirocini curriculari possono essere stipulate solo con Università come soggetti promotori?</i> NO , l'ente promotore è da riconoscersi non solo in una Università, ma anche in Scuole di alta formazione, Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli

	accademici, altri enti per la formazione superiore post diploma, e/o altri organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione di riferimento .
--	---

VERIFICA DEL RISPETTO DEL VINCOLO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI a tempo indeterminato per tirocini curriculari ai sensi dell'art. 1 del D.M. del Ministero del Lavoro n. 142/1998.	
1	<p><i>Per il calcolo del numero dei dipendenti, cosa si deve intendere per sede di tirocinio?</i></p> <p>Per il calcolo del numero dei dipendenti si fa riferimento alla sede dirigenziale o di posizione organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segretariato generale; - Ufficio di diretta collaborazione; - Direzione generale; - Istituto dotato di autonomia speciale di cui all'art. 33 del D.P.C.M. 169/2019; - Museo, area, parco archeologico e altro luogo della cultura di cui all'art. 43 del D.P.C.M. 169/2019; - Segretariato Regionale; - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; - Direzione regionale Musei; - Soprintendenza archivistica e bibliografica; - Biblioteca statale; - Archivio di Stato. <p>Qualora la sede abbia più articolazioni sul territorio di riferimento occorre rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e garantire l'effettivo affiancamento del tirocinante nelle attività previste dal progetto formativo individuale, avendo a mente il criterio dell'equa distribuzione dei tirocinanti in base agli spazi e alle risorse umane.</p>
2	<p><i>Per il calcolo del numero dei dipendenti va considerato anche il personale AFAV?</i></p> <p><u>Limitatamente ai tirocini curriculari</u>, si considerano tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ufficio ospitante, ivi incluso il personale con qualifica AFAV.</p>
3	<p><i>Per il calcolo del numero dei dipendenti va considerato anche il personale di supporto ALES?</i></p> <p>NO, il personale di supporto ALES non rientra nel computo ai sensi dell'art. 1 del D.M. 142/1998 perché dipendente da un datore di lavoro diverso dal MiC, soggetto ospitante. Tutto il personale, compreso quello di supporto, rileva ai fini del D.Lgs. n. 81/2008.</p>
4	<p><i>C'è cumulabilità tra numero di tirocini curriculari e numero di tirocini extracurriculari?</i></p> <p>NO, come precisato nelle Linee guida nazionali per tirocini extracurriculari di cui all'Accordo Stato-Regioni Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 0008736 P-4.37.2.4 del 30/05/2017, non c'è cumulabilità tra tirocini extracurriculari e tirocini curriculari.</p>

5	<p><i>Nel il calcolo del numero dei dipendenti è da comprendersi anche il Dirigente/Direttore della struttura ospitante?</i></p> <p><u>Limitatamente ai tirocini curriculari</u>, si considerano tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la struttura ospitante, ivi incluso il Dirigente/Direttore se dipendente a tempo indeterminato del MiC o se dipendente a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.</p>
---	---

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SINGOLO TIROCINIO il “modulo”, allegato 1 par. e.2 della Circolare 33/2022	
1	<p><i>In caso di ricorso a convenzione quadro o a convenzione autorizzata dalla DG-ERIC, è comunque necessario richiedere – tramite invio del modulo (allegato 1) – l'autorizzazione per l'attivazione di ogni singolo tirocinio curriculare?</i></p> <p><u>Ogni qualvolta l'Ufficio sia soggetto ospitante è necessario richiedere autorizzazione all'attivazione del tirocinio, come previsto dalla Circolare</u>. Il procedimento permette alla DG-ERIC di avere un quadro aggiornato ed esaustivo delle iniziative di tirocinio curriculare in essere negli Uffici del MiC, al fine di monitorare e poter coordinare quella che – ad oggi – è una delle principali opportunità di formazione pre-ruolo nel Ministero.</p>
2	<p><i>Il paragrafo e.2 della Circolare prevede l'invio alla DG-ERIC del progetto formativo individuale?</i></p> <p>Il punto e.2 della Circolare non fa riferimento al progetto formativo individuale (PFI), da redigersi di concerto tra soggetto promotore, tirocinante beneficiario e soggetto ospitante, sulla cui elaborazione gli Uffici hanno piena autonomia scientifica. Il modulo (allegato 1) costituisce solo la comunicazione di attivazione, ai fini dell'autorizzazione, prevista dalla lettera f) dell'art. 15, comma 2 del D.P.C.M. 169/2019.</p>
3	<p><i>L'autorizzazione di cui al paragrafo e.2 deve essere preventiva all'avvio dell'iter di elaborazione del PFI?</i></p> <p>NO, le due procedure possono svilupparsi in parallelo e il modulo (allegato 1) può essere inviato alla DG-ERIC non appena siano chiari e definiti le modalità di svolgimento e le attività previste per il tirocinio.</p>
4	<p><i>Quali sono le tempistiche di rilascio dell'autorizzazione prevista dal Par. e.2 della Circolare 33/22?</i></p> <p>Le autorizzazioni, a fronte della completezza del modulo (allegato 1), sono rilasciate il prima possibile e comunque nei termini di cui alla L. 241/1990, fatte salve urgenze segnalate.</p>
5	<p><i>A quale indirizzo va inviato il modulo allegato alla Circolare? È necessaria nota di trasmissione?</i></p> <p>Il modulo (allegato 1) di comunicazione dell'attivazione di tirocinio (par. e.2 Circolare 33/22) va trasmesso, firmato, all'indirizzo PEO dedicato dg-eric.formazionepreruolo@cultura.gov.it. Non è necessaria alcuna nota di trasmissione.</p>

6	<i>Il disposto del par. e.2 è da applicarsi anche da parte delle Scuole di Alta Formazione (SAF) afferenti alla DG-ERIC (OPD, ICR e ICPAL)?</i>
	Sì , nel caso in cui la SAF sia soggetto ospitante.

ALTRO	
1	<p>Selezione del tutor per il soggetto ospitante: <i>il ruolo di tutor per il soggetto ospitante può essere svolto soltanto da un Funzionario o da un Direttore/Dirigente?</i></p> <p>NO, il tutor per il soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale. A prescindere dal ruolo in cui è inquadrato, il lavoratore dipendente a tempo indeterminato deve presentare un profilo congruo in relazione agli obiettivi formativi da conseguire da parte del tirocinante.</p>

TIROCINI CURRICULARI PER CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI	
1	<p>Tirocini curriculari aventi a beneficiari cittadini stranieri non comunitari già presente e regolarmente frequentante un percorso formativo in Italia: <i>oltre alla convenzione con l'ente promotore (università, agenzia formativa, ...) e al progetto formativo individuale, quali altri documenti sono necessari?</i></p> <p>Nel caso di tirocini curriculari aventi a beneficiario un cittadino straniero non comunitario già presente e regolarmente frequentante un percorso formativo in Italia (corso di laurea, corso post laurea, corso di formazione professionalizzante) è necessario verificare – da parte della struttura ospitante – la sussistenza del permesso di soggiorno o di un permesso di soggiorno temporaneo per studio o formazione professionale, la cui validità dovrà essere garantita per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio.</p> <p>Si richiama, a tal riguardo, la nota dell'INL n. 320 del 14 febbraio 2022 che chiarisce come il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno.</p>
2	<p>Tirocini curriculari aventi a beneficiari cittadini stranieri non comunitari che si trovano all'estero: <i>qual è l'iter da seguire e quali sono i documenti di riferimento?</i></p> <p>Il cittadino straniero non comunitario che si trova all'estero e che, per finalità formativa, vuole attivare nel nostro Stato un rapporto di tirocinio, funzionale al completamento di un percorso di formazione iniziato nel suo Paese dovrà richiedere presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane dove risiede, un visto di ingresso per motivi di studio/formazione che viene rilasciato nei limiti di un contingente triennale determinato con il Decreto ministeriale del 28 giugno 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023.</p> <p>Il cittadino straniero non comunitario deve unire alla richiesta di visto la <u>convenzione con il progetto formativo allegato</u> redatto sulla base degli standard minimi individuati dalle Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, approvate con Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014.</p>

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, inviare un quesito puntuale a

dg-eric.formazionepreruolo@cultura.gov.it

A cura della U.O. 2 “Scuole di formazione MiC e percorsi formativi pre-ruolo”, Servizio I

Aggiornato al 16/04/2024